



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Provincia di Arezzo

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 DEL 26/06/2025

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque (2025)** il giorno **ventisei (26)** del mese di **giugno** alle ore **15:30** nella sala delle adunanze consiliari della Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale di prima convocazione, in seduta Pubblica - sessione Ordinaria sotto la presidenza del SINDACO MARIO AGNELLI e con l'assistenza del SEGRETARIO Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI, incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello risultano presenti n. 17 Consiglieri Comunali, compreso il SINDACO che presiede la seduta.

Nominativo	Ruolo	Presenti	Assenti	
AGNELLI MARIO	SINDACO	X		
MILIGHETTI DEVIS	CONSIGLIERE	X		Collegato in Videoconferenza
FRANCESCHINI STEFANIA	CONSIGLIERE	X		
SEBASTIANI FRANCESCA	CONSIGLIERE	X		
BERTI BEATRICE	CONSIGLIERE	X		
CONCETTONI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X		
GHEZZI SONIA	CONSIGLIERE	X		
GEMINI SIMONE	CONSIGLIERE	X		
MEUCCI MARCO	CONSIGLIERE	X		
LACHI MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	X		
LANDUCCI CARLO-MARIA	CONSIGLIERE	X		
PAGLICCI REATTELLI MARIO	CONSIGLIERE	X		
BRANDI PAOLO	CONSIGLIERE	X		
SERAFINI DANILO	CONSIGLIERE	X		
SERENI FERRUCCIO	CONSIGLIERE	X		
BITTONI FILIPPO	CONSIGLIERE	X		Collegato in Videoconferenza
BAMBINI ANTONELLA	CONSIGLIERE	X		

Vengono nominati scrutatori:

Elenco scrutatori
GHEZZI SONIA
PAGLICCI REATTELLI MARIO
BAMBINI ANTONELLA

Il SINDACO constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell' ART. 33 bis - *Svolgimento delle sedute consiliari in videoconferenza* del Regolamento del Consiglio Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/04/1994 e successive modifiche e integrazioni. (Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 22/09/2022).

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 4) all'Ordine del Giorno, ad oggetto: *"INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO"* risulta presente in Aula il Consigliere Comunale, Vice Sindaco, Devis Milighetti, precedentemente collegato da remoto, in modalità videoconferenza.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Al punto n. 5) all'Ordine del giorno, ad oggetto: *"PIANO OPERATIVO DI CUI ALL'ART. 95 DELLA L.R.T. N.65/2014. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART.17 DELLA L.R. 65/2014 PER VARIANTE PUNTUALE AL PIANO OPERATIVO FINALIZZATA ALL'INTRODUZIONE DI TRE NUOVE PREVISIONI URBANISTICHE ALL'ESTERNO DEL PERIMETRO DEL TERRITORIO URBANIZZATO"* risulta assente il Consigliere Comunale, Assessore all'Ambiente, Francesca Sebastiani. Risultano presenti 16 (sedici) Consiglieri Comunali.

Al punto successivo all'Ordine del Giorno, rientra in Aula il Consigliere Comunale, Assessore all'Ambiente, Francesca Sebastiani.

Viene anticipata, con votazione unanime del Consiglio Comunale, la trattazione dei punti n. 10) e n. 11) posti all'Ordine del Giorno.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

IL SINDACO

Introduce il presente punto all'Ordine del Giorno, ad oggetto: *"TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025"*.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Interviene il Vice Sindaco Devis Milighetti, che illustra il punto ad oggetto: *"TASSA SUI RIFIUTI (TA.RI.) APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2025"*.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Prende la parola il Consigliere Comunale Paolo Brandi, Capogruppo Consiliare, che, durante l'intervento, chiede la percentuale di aumento delle utenze domestiche e non domestiche.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Si apre la discussione con gli interventi dei Consiglieri Comunali che chiedono la parola.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Prende la parola il Vice Sindaco, sottolineando che la percentuale è stata spalmata in maniera equa su tutte le utenze.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “*metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO che soggetto passivo della TARI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;

PRESO ATTO che in base all' art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147 la tassa in ogni caso deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il comma 683 della L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”* nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”*;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che:

- la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macro-classi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un'ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il quale sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei

costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATA la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

RICHIAMATO il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Castiglion Fiorentino è presente e operante l’Ente di Governo dell’ambito, “ATO Toscana Sud”, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021;

VISTO il DPR 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C n. 21 del 31/07/2014 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 12 (Tariffa del Tributo) 16 (determinazione delle tariffe del tributo) art. 17 (piano finanziario);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”, con la quale ARERA ha stabilito che, dall’anno 2024, dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate, inizialmente, come segue:
 - o € 0,10 per utenza, per la componente UR1, a, relativa alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - o € 1,50 per utenza, per la componente UR2, a, relativa alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
 - o la delibera di ARERA n.133/2025/R/rif del 1°aprile 2025 avente per oggetto “Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l’attuazione del riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell’art.57bis del D.L. n.124/19 e del D.P.C.M n.24 del 21.01.2025”.

PRESO ATTO CHE:

- con la delibera di ARERA n. 133/2025 si disciplinano in modo puntuale le modalità di finanziamento e gestione del bonus sociale TARI, introducendo una nuova componente tariffaria denominata “componente perequativa” UR3a;
- la “componente perequativa” dovrà essere applicata a tutte le utenze domestiche e non domestiche ed è finalizzata a generare un gettito perequativo nazionale;

- il gettito perequativo dovrà essere riversato alla CSEA (Cassa per i servizi energetici ambientali) che provvederà al rimborso ai soggetti che gestiscono la TARI inclusi i Comuni;
- tale componente perequativa si va ad aggiungere a quelle già introdotte dalla delibera di ARERA n.386/2023;

CONSIDERATO che il D.P.C.M n.24 del 21.01.2025 ha stabilito unicamente la percentuale del Bonus Sociale Rifiuti pari al 25% dell'ammontare della TARI, individuando i beneficiari delle agevolazioni negli utenti domestici in condizioni di disagio economico, limitando la stessa ad un'unica fornitura di servizio, ossia unica abitazione e relativa pertinenza nella titolarità di uno dei componenti del nucleo familiare;

RILEVATA la criticità di applicazione del "Bonus Sociale Rifiuti" da parte dei Comuni che:

- secondo quanto riportato nella delibera di ARERA n.133/2025/R/rif, dovranno riversare alla Csea quanto fatturato a titolo di componente perequativa, a prescindere dall'effettiva riscossione, con potenziali effetti negativi sulla liquidità dell'Ente.
- dovranno rendicontare, monitorare e aggiornare il sistema gestionale per la corretta applicazione della componente perequativa mediante aggiornamenti del software, definendo i nuovi tracciati informativi, integrando i flussi SGAtè (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche) e interfacciarsi con Csea per i rimborsi.

CONSIDERATO che sono in corso di definizione le modalità di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale, da parte dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale (INPS), del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAtè) e del Sistema Informativo Integrato (SII) e relativa acquisizione, elaborazione dei dati all'interno del sistema operativo in dotazione all'Ente;

RITENUTO di determinare, in virtù anche di quanto sopra riportato, le scadenze dell'invio degli avvisi di pagamento con le seguenti scadenze:

- 31 luglio 2025
- 30 settembre 2025
- 16 dicembre 2025

RISCONTRATO quindi che le componenti perequative stabilite da ARERA per l'anno 2025, da applicarsi in misura fissa a ciascuna utenza domestica e non domestica, da aggiungere al totale della bolletta TARI sono così distinte:

- UR1a pari allo 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione
- UR2a pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi
- UR3a ad oggi pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti

PRESO ATTO:

- della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario, con esito positivo posta in essere dall'Ente territorialmente competente ATO Rifiuti Toscana Sud, come da Delibera assembleare n. 18 del 23/09/2024;
- della Delibera del Consiglio Comunale assunta in data odierna ad oggetto "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI PER L'ANNO 2025 AI FINI TARI E PEF PER IL BIENNIO 2024-2025, da cui si prende atto che per il territorio del Comune di Castiglion Fiorentino ammonta complessivamente ad € 2.778.924,00, relativamente all'anno 2025 (come riportato alla riga 74 dell'Allegato 5 della citata Deliberazione);

- della delibera pari data ad oggetto: AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE PER UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS DEL REGOLAMENTO TA.RI ANNO 2025;

DATO ATTO che l'approvazione formale del Piano Finanziario costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*.

ATTESO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti così come previsto dall'art. 1, comma 653 della Legge n. 147/2013;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*.

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”*;

DATO ATTO che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021 è stato determinato come segue:

Totale costi del piano economico-finanziario	€ 2.803.323,00	-
Contributo MIUR istituzioni scolastiche	€ 14.682,00	-

Entrate da recupero evasione tributaria	€	6.688,00	-
Entrate da procedure sanzionatorie	€	3.029,00	=
Totale gettito tari	€	2.778.924,00	

CONSIDERATO che il predetto Piano Economico Finanziario 2025 individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti in correlazione al metodo tariffario definito da ARERA e dall'allegato 1, punto 3 del D.P.R. 158/99 così suddivisi:

€ 1.845.482,00 relativi alla parte variabile

€ 933.442,00 relativi alla parte fissa;

VISTI i seguenti elaborati dell'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2025 All. A);
- Indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2025 All. A);
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2025 All. A);

DATO ATTO che la tariffa proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 31 del 31/07/20214 e ss.mm.ii.;

VISTO il secondo periodo del comma 652 dell'art. 1 L. 147/2013 che testualmente dispone: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*;

SPECIFICATO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, alla data odierna, non ha emanato disposizioni volte ad introdurre la diversa regolamentazione richiamata nel sopra citato riferimento normativo;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2025 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd eccedenti rispetto ai limiti di legge;

TENUTO CONTO:

- che la suddivisione dei costi attribuibili alle utenze domestiche e non domestiche deriva dall'applicazione del criterio razionale della massa imponibile TARI dell'anno precedente anche per minimizzare la varianza tariffaria rispetto alla precedente applicazione della TARSU e della TARES;
- che sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti, si

prevede una attribuzione dei costi al 68,77% alle utenze domestiche ed al 31,23% alle utenze non domestiche, in continuità con il trend degli gli anni precedenti, come di seguito indicato

% ripartizione costi	riepilogo costi €		
		costi non domestici	costi domestici
	totale	totale	totale
	2.778.924,00	867.947,09	1.910.976,91
Settore non domestico%	di cui variabili	di cui variabili	di cui variabili
31,23%	1.845.482,00	447.898,19	1.397.583,81
Settore domestico%	di cui fissi	di cui fissi	di cui fissi
68,77%	933.442,00	420.048,90	513.393,10

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

VALUTATO inoltre con il presente atto di specificare le agevolazioni e riduzioni la cui misura è per norma o per regolamento rinviata a questo organo;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 che, per quanto di interesse ai fini della presente deliberazione, testualmente dispone "...Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti..."

RICHIAMATO l'art. 1 comma 660 della legge n. 147 del 2013, che prevede la possibilità di disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni oltre a quelle già previste per legge, graduandole adeguatamente, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

ATTESO che l'art. 25 bis del Regolamento TARI, nel recepire le previsioni di cui all'articolo 1 comma 660 della L.n. 147/2013, prevede la possibilità di disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni oltre a quelle già previste per legge, graduandoli adeguatamente, prevedendone l'iscrizione a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Comunale assunta in pari data ad oggetto: AGEVOLAZIONI A CARATTERE SOCIALE PER UTENZE DOMESTICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS DEL REGOLAMENTO TA.RI ANNO 2025, con la quale è stato previsto, per l'anno 2025 - quale agevolazione a carattere sociale ai sensi dell'art. 25 bis del Regolamento TA.RI una riduzione della quota variabile graduata in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo come meglio di seguito specificato;

CONSIDERATO che tale agevolazione viene concessa tenendo conto dell'indicatore ISEE quale parametro oggettivo per la valutazione della forza economica del nucleo familiare al fine di graduare l'agevolazione;

CHE pertanto le agevolazioni TA.RI di cui trattasi saranno erogate sulla base dei seguenti criteri:

fascia ISEE	Riduzione quota variabile
fino a € 9.530,00 (€ 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico)	80%
da € 9.530,01 a € 16.000,00	70%
da € 16.000,01 a € 20.000,00	50%
da € 20.000,01 a 28.000,00	25%

- a) la riduzione si applica soltanto all'utenza domestica, nella quota variabile, adibita ad abitazione di residenza del richiedente intestatario della TA.RI anno 2024, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9;
- b) qualora il contribuente non sia in regola con i pagamenti della TARI riferita ad annualità precedenti, le riduzioni, ove spettanti, sono concesse prioritariamente mediante compensazioni con i debiti pregressi ed a decurtazione della tassa dovuta per l'anno 2025, per la parte eccedente;
- c) Nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti, fatta eccezione in caso di badanti che assistono persone anziane assunte con regolare contratto di lavoro e che non abbiano alcun grado di parentela con il nucleo familiare dell'intestatario;
- d) la riduzione è cumulabile con altre riduzioni previste;
- e) per poter beneficiare dell'agevolazione dovrà essere presentata apposita domanda e previo bando pubblico;
- f) la riduzione è riconosciuta fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, secondo apposita graduatoria predisposta in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;
- g) di rinviare all'ufficio Tributi l'adozione dei provvedimenti attuativi del contenuto del presente atto e, nel rispetto dei criteri di indirizzo espressi;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”*;
- l'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022 è intervenuto a modificare l'articolo 3 comma 5-quinquies

citato, specificando che: “[...] Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- l'art. 10 ter del Decreto Legge n. 25/2025 convertito in legge n. 69/2025 in base al quale “Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025”.
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che così dispone: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, che così dispone: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

RAMMENTATO che la disciplina della legge di stabilità per il 2014 precisa che: “E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui

all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo" è confermata anche per l'anno 2025 nella misura del 4,70% (decreto del Presidente n.76 del 16.09.2024);

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2025 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- che saranno applicate le riduzioni in attuazione a quanto previsto dall' art. 25 bis del Regolamento della tassa sui rifiuti e delle ulteriori specificazioni contenute nella presente deliberazione;
- che saranno applicati gli incentivi di cui all'art. 23 comma 8) del Regolamento Comunale sulla TA.RI. (bonus isola ecologica);

CHE le sopra citate riduzioni ed incentivi sono finanziati facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2025 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013 e dei commi 1, 2,8,9 dell'art. 25 bis e del comma 8 dell'art. 23 del Regolamento della tassa sui rifiuti come verrà dettagliato nel deliberato della presente deliberazione;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 19/06/2025;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili del Servizio Tributi e del responsabile del Servizio Finanziario;

RITENUTA la propria competenza in merito all'adozione del provvedimento, a norma dell'articolo 42 del richiamato Decreto Legislativo;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti:17

Votanti: 17

Favorevoli: 12 (Maggioranza)

Contrari: 5 (Antonella Bambini, Filippo Bittoni, Paolo Brandi, Danilo Serafini, Ferruccio Sereni)

DELIBERA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di determinare, per l'anno 2025 sulla base del piano finanziario i coefficienti e le tariffe unitarie della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Che sono applicate per l'anno 2025 le riduzioni ed agevolazioni di seguito riportate:
 - a) Ai sensi dell'art. 1, comma 658 del D.L. 147/2013, e dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente:
 - riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg.400 ponderati;
 - riduzione del 20% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 600 ponderati;
 - b) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa è ridotta nella parte variabile nella misura del 20% per gli utenti che effettueranno il compostaggio domestico della frazione organica, secondo le modalità previste e nella misura del 5% per le imprese agricole e florovivaistiche sempre secondo le stesse modalità;
 - c) Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti di stabilire per l'anno 2024 un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che hanno effettuato conferimenti all'isola ecologica secondo le seguenti modalità:
 - conferimenti da Kg.300 a Kg. 450 ponderati come da regolamento € 35,00
 - conferimenti da Kg 451 a Kg. 900 ponderati come da regolamento € 50,00
 - conferimenti maggiori di Kg 900 ponderati come da regolamento € 60,00
3. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni di cui al comma c) sopra richiamate, fino ad euro 21.00,00, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, sono iscritti nel bilancio di previsione anno 2025 come autorizzazione di spesa al capitolo Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2025-2026-2027, rideterminando eventualmente l'importo dei bonus in proporzione al numero effettivo degli aventi diritto ;
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, del D.L. 147/2013, e dell'art. 25 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - i. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti in 3;
 - ii. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti in 3;
 - iii. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale riduzione del 30%;
 - iv. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi

all'anno all'estero riduzione del 30%, precisando che tale riduzione non si applica nel caso in cui l'immobile venga locato o dato in uso o comodato a terzi, anche parzialmente, con conseguente rideterminazione del numero degli occupanti;

- v. ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

5. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti urbani è prevista una riduzione del tributo nella quota variabile fino ad un massimo del 10%;
6. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze non domestiche di attività esclusivamente all'ingrosso, classificate secondo il genere merceologico di vendita, è prevista una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa;
7. Nelle zone non servite di cui all'articolo 21 Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti, per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile;
8. Ai sensi dell'art. 25 bis. del regolamento e dell'art. 1 commi 660 e 682 della L. 147/2013, sono applicate agevolazioni a carattere sociale come riduzione della quota variabile graduata in base alla fascia ISEE di appartenenza del nucleo come segue:

fascia ISEE	Riduzione quota variabile
fino a € 9.530,00 (elevato ad € 20.000,00 per famiglie con almeno 4 figli a carico)	80%
da € 9.530,01 a € 16.000,00	70%
da € 16.000,01 a € 20.000,00	50%
da € 20.000,01 a 28.000,00	25%

- a) la riduzione si applica soltanto all'utenza domestica, nella quota variabile, adibita ad abitazione di residenza del richiedente intestatario della TA.RI anno 2025, ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9;
- b) qualora il contribuente non sia in regola con i pagamenti della TARI riferita ad annualità precedenti, le riduzioni, ove spettanti, sono concesse prioritariamente mediante compensazioni con i debiti pregressi ed a decurtazione della tassa dovuta per l'anno 2025, per la parte eccedente;
- c) nel caso di coabitazioni, i limiti di cui ai periodi precedenti non devono essere superati dalla sommatoria degli Indicatori ISEE di tutti i soggetti occupanti, fatta eccezione in caso di badanti che assistono persone anziane assunte con regolare contratto di lavoro e che non abbiano alcun grado di parentela con il nucleo familiare dell'intestatario;
- d) la riduzione è cumulabile con le altre riduzioni già previste;
- e) per poter beneficiare dell'agevolazione dovrà essere presentata apposita domanda;

- f) la riduzione è riconosciuta fino ad esaurimento delle risorse a disposizione, secondo apposita graduatoria predisposta in base all'indicatore ISEE, dal più basso al più alto;
- g) di rinviare all'ufficio Tributi l'adozione dei provvedimenti attuativi del contenuto del presente atto e, nel rispetto dei criteri di indirizzo espressi;
9. Di dare atto che gli oneri relativi alle riduzioni cui al punto 9) sopra richiamato, fino ad euro 142.333,01, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013, sono iscritti nel bilancio di previsione anno 2025 come autorizzazione di spesa al capitolo 1041020 del bilancio di previsione 2025-2026-2027.
10. Che pertanto il piano economico finanziario anno 2025 trova adeguata copertura come segue:
- ex art. 1 comma 660 L.147/2013 per una quota fino ad € 142.333,01 al Capitolo 1041020 e per € 21.000,00 al capitolo Cap. 9031005 del bilancio di previsione 2025-2026-2027;
 - per la quota residua di € 2.615.590,99 con l'emissione di avvisi di pagamento TARI dell'anno 2025 al netto delle riduzioni di cui sopra, che saranno inviati alle scadenze come di seguito fissate:
PRIMA RATA scadenza 31/07/2025;
SECONDA RATA scadenza 30/09/2025;
TERZA RATA scadenza 16/12/2025;
11. Per il tributo giornaliero di cui al comma 662 dell'art. 1 del D.L. 147/2013 e dell'art. 26 del Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti la misura tariffaria è determinata, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %, attribuita alla categoria corrispondente, al fine di coprire i maggiori costi del servizio fornito;
12. Di prendere atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applicano:
- a) il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70% ;
 - b) le componenti perequative UR1, e UR2 di cui alla deliberazione ARERA n.386/2023, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno e UR3a di cui alla delibera ARERA n.133/2025/R/rif del 1°aprile 2025 ad oggi pari ad € 6,00 euro a utenza per anno;
13. di provvedere a trasmettere, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 che testualmente recita:

“ 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”

Con il seguente risultato della votazione, accertato dagli scrutatori – ricognitori di voti e proclamato dal Sindaco:

Presenti:17

Votanti: 17

Favorevoli: 12 (Maggioranza)

Contrari: 5 (Antonella Bambini, Filippo Bittoni, Paolo Brandi, Danilo Serafini, Ferruccio Sereni)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

^^^^^^^^^^^^^^

OMISSIS

Le dichiarazioni integrali sono digitalmente registrate e contenute in supporto in atti in base a quanto previsto all'art. 83 del Regolamento del Consiglio Comunale, come modificato dalla delibera del C.C. 43/2010.

^^^^^^^^^^^^^^

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO
MARIO AGNELLI**

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n. 82/2005.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO
Dott.ssa CINZIA MACCHIARELLI**